

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30.6.2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTORELLI RICCARDO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARONE THOMAS SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARDARELLI ALESSIO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETA' RECLAMANTE;
- OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;

INFLITTE SEGUITO GARA DI FINALE PER TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA 2015/2016 VITERBESE CASTRENSE/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 5.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, ridetermina la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00; annulla la sanzione dell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CIRIGLIANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016, REAL METAPONTINO/SICULA LEONZIO DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016)

La C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cirigliano Mario, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 30 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio